



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.29/TFT del 3/03/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 3/03/2025

ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.035

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 19988/45 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Under 15- AV)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Giuseppe Vivolo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Bisaccese: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Bisaccese, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Carmine Morano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di prendere parte nelle fila della squadra schierata dalla società Polisportiva Bisaccese alla gara Polisportiva Bisaccese -LMM Montemiletto del 19.11.2023, valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale;

2. il sig. **Angelo Sicuranza**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Polisportiva Bisaccese: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Bisaccese – LMM Montemiletto del 19.11.2023 valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Polisportiva Bisaccese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Carmine Morano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Carmine Morano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Polisportiva Bisaccese: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Polisportiva Bisaccese, alla gara Polisportiva Bisaccese – LMM Montemiletto del 19.11.2023, valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato;

4. la società **Polisportiva Bisaccese** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Vivolo, Angelo Sicuranza e Carmine Morano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Carmine Morano, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Angelo Sicuranza, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione;

il sig. **Giuseppe Vivolo**, all'epoca dei fatti **Presidente della società**, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società **Polisportiva Bisaccese** la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.
Avv. E. Russo

Fasc.037

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 12091/35 pfi 24-25/PM/fl (Campionato Under 14- regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Giorgio Alfiero**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Pompei: **a)** della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale **b)** della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F.

2. sig. **Antonio Castrignano**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: **a)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. **b)** della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;

3. il sig. **Julian Antezana**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

4. il sig. **Vincenzo Antonino Marrazzo**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.C. Pompei: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

5. la società **F.C. Pompei** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giorgio Alfiero, Antonio Castrignano, Julian Antezana e Vincenzo Antonino Marrazzo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Julian Antezana, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Vincenzo Antonino Marrazzo, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Antonio Castrignano, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Giorgio Alfiero, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società F.C. Pompei la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 (nel campionato in oggetto) ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.
Avv. E. Russo

Fasc.056

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13125/95 pfi 24-25/PM/mf (Campionato Under 15- na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Aniello Nusco**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C.: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Dream Palma C., omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Raffaele Boccia nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C. alla gara Progetto Giovani 2006 – Soccer Dream Palma C. sq. B del 21.1.2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Raffaele Boccia**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Soccer Dream Palma C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Dream Palma C., alla gara Progetto Giovani 2006 – Soccer Dream Palma C. sq. B del 21.1.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. la società **A.S.D. Soccer Dream Palma C.** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Aniello Nusco e Raffaele Boccia così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Raffaele Boccia, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Aniello Nusco, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Soccer Dream Palma C. la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

**IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.
Avv. E. Russo**

Fasc.060

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13371/119 pfi 24-25/PM/fl (Campionato under 15 - sa)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Luigi Pompeo Cammarano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per l'attività di calcio a 5 per la società S.C. Porto Infreschi; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Porto Infreschi all'incontro A.S.D. Libertas Sala Consilina - S.C. Porto Infreschi del 3.12.2023, valevole per il girone C del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per l'attività di calcio a 11.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Luigi Pompeo Cammarano, tre (3) giornate di squalifica

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.061

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13542/107 pfi 24-25/PM/fm (Campionato Under 16- ce)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. la sig.ra **Rossana Coronella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019; della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. V.P.C. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 alle gare Polisportiva Ma.De.Mar – New Tre Torri San Marcellino del 5.11.2023, New Tre Torri San Marcellino – Casal di Principe 81033 del 25.2.2024 e New Tre Torri San Marcellino – Macerata Calcio 2018 del 14.1.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Mario Santagata**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Polisportiva Ma.De.Mar – New Tre Torri San Marcellino del 5.11.2023, New Tre Torri San Marcellino – Casal di Principe 81033 del 25.2.2024 e New Tre Torri San Marcellino – Macerata Calcio 2018 del 14.1.2024, tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16 Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società ASD New Tre Torri San Marcellino 2019 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. V. P. C., attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

3. la società **A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rossana Coronella e Mario Santagata, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Mario Santagata, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; la sig. ra Rossana Coronella, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. New Tre Torri San Marcellino 2019 la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 500,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

**IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.
Avv. E. Russo**

Fasc.062

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13593/88 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- la sig.ra **Iolanda Di Iorio**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

2.- il sig. **Giuseppe Di Lauro**, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3.- il sig. **Marco Del Gaudio**, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

4.- il sig. **Giuseppe De Vita**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

5.- il sig. **Leonardo Grillo**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

6.- il sig. **Francesco Ilardi**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

7. la società **A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Iolanda

Di Iorio, Giuseppe Di Lauro, Marco Del Gaudio, Giuseppe De Vita, Leonardo Grillo e Francesco Ilardi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Giuseppe Di Lauro, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; il sig. Marco Del Gaudio, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Leonardo Grillo, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe De Vita, quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Ilardi, quattro (4) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per: la sig.ra Iolanda Di Iorio, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni quindici (15) di inibizione; per la società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 330,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.063

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Prot. 13868/1 pfi 24-25/PM/rn (Campionato Under 17 - NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Pasquale Zinno**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Sporting Aminei F.C.: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Sporting Aminei F.C., omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Peluso, Antonio Laurato e Salvatore Corrado nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C., alla gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell’11.2.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Giovanni Schiano**, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società Sporting Aminei F.C.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Gescal 2008 – Sporting Aminei F.C. dell’11.2.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla Sporting Aminei F.C. nella quale sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Peluso Alessandro, Laurato Antonio e Corrado Salvatore, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per tale società; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Alessandro Peluso**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Sporting Aminei F.C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Antonio Laurato**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e

nell'interesse della società Sporting Aminei F.C.; della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

il sig. **Salvatore Corrado**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Sporting Aminei F.C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

la società **Sporting Aminei F.C.** a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Zinno, Giovanni Schiano, Alessandro Peluso, Antonio Laurato e Salvatore Corrado, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il sig. Giovanni Schiano, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore Antonio Laurato, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Salvatore Corrado, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per: il sig. Pasquale Zinno, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Sporting Aminei F.C. la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 235,00 di ammenda; il calciatore Alessandro Peluso il non luogo a procedere. Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T. f.f.

Avv. E. Russo

Fasc.030

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. E Ferraro
Prot. 11495/32 pfi 24-25/PM/fl (Under 14 - na)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Giuseppe Iodice**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: **a)** della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L., **b)** della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1 delle N.O.I.F.

2.- il sig. **Aniello Formisano**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F.

3.- il sig. **Alessandro Raimo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

4.- il sig. **Christian Saturno**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

5.- il sig. **Andrea Camporeale**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.

6.- la società **Portici F.B.C. S.S.D.A.R.L.** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Iodice, Aniello Formisano, Alessandro Raimo, Christian Saturno ed Andrea Camporeale, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il deferimento improcedibile.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 3 Marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**